

*I QUESITI PERITALI: UNA QUESTIONE TUTTORA APERTA**

di

Paolo Capri

*Presidente AIPG
Psicologo, Psicoterapeuta
Comitato formazione Albo CTU e Periti
Ordine Psicologi del Lazio*

* *Newsletter AIPG n° 31, anno 2007*

Uno dei problemi più frequenti e tuttora attuali nell'ambito della psicologia giuridica riguarda la difficoltà per il perito/consulente di comprendere che la formulazione dei quesiti all'interno di una perizia o consulenza è un momento determinante per l'andamento generale del lavoro, per i suggerimenti in risposta ai quesiti, per lo sviluppo delle successive fasi processuali e, in ultimo, per il destino delle persone coinvolte nella vicenda giudiziaria, sia in ambito civile, ad esempio nelle consulenze di affidamento minorile, sia nelle cause penali in riferimento alla valutazione di un adulto o minore a rendere testimonianza.

In quest'ultimo caso molto spesso la perizia riguarda ipotesi di abusi o maltrattamenti, riferiti dall'unico testimone che quasi sempre è anche la vittima del reato.

Già nel 1989 Franco Ferracuti (Ferracuti F., 1989) segnalava l'anomalia, in alcune occasioni, dei quesiti che venivano posti al perito, con richieste che esulavano dalle competenze della psicologia o della psichiatria, a favore di una ricerca della verità fattuale impossibile da soddisfare da parte del perito.

Affermava, infatti, Ferracuti: *"Questo è uno stravolgimento di ruoli incredibile, infatti la perizia è un mezzo di conoscenza del magistrato. Quando noi siamo periti siamo un'estensione sensoriale del giudice, come nel caso di un miope che si metta gli occhiali: noi siamo gli occhiali. Non è nostro compito l'accertamento della colpevolezza, né aiutare il giudice nel valutare il grado del dolo"* .

Ciò, naturalmente, può essere applicato anche agli altri ambiti, il riferimento è alle delicate e difficili perizie relative ad ipotesi di abuso sessuale o maltrattamento, dove centrale risulta la valutazione della testimonianza e fondamentale sarà la formulazione del quesito. Soprattutto, dopo quasi venti anni da queste affermazioni, poco sembra essere cambiato rispetto la confusione generata dal ruolo degli operatori giuridici e dall'organizzazione dei quesiti.

Dunque, il tema è particolarmente delicato, investe direttamente e indirettamente il livello di preparazione professionale che l'esperto dovrebbe avere e mantenere attraverso continui aggiornamenti.

La formulazione dei quesiti da parte del giudice nel contesto peritale e dunque sull'opportunità che possa, lo psicologo, fornire il proprio contributo senza entrare nel merito investigativo-giudiziario che, ovviamente, non gli compete, rimanda alla conoscenza e all'aggiornamento delle norme giuridiche che regolano l'intera attività psicologico-giuridica e, implicitamente, la prassi e la procedura inerenti le attività peritali.

Infatti, è bene ricordare, rispetto questo tipo particolare di perizia sulla testimonianza, che il magistrato dovrà necessariamente occuparsi della valutazione di ciò che è stato detto e riferito dal testimone, entrando nel merito della deposizione e della testimonianza, mentre al perito/consulente dovrebbe spettare il compito di valutare la personalità dello stesso, il suo sviluppo psichico ed evolutivo – nel caso di minori – la qualità affettiva e i meccanismi difensivi, le eventuali alterazioni cognitive e dell'esame di realtà, naturalmente in riferimento all'età di appartenenza. Non dovrà, il perito, valutare le dichiarazioni del testimone, se non per inquadrarle all'interno della valutazione dell'Io, non certamente per

verificare se vi sono congruenze/incongruenze, contraddizioni, omissioni o lacune in riferimento agli aspetti fattuali.

Naturalmente ciò deriva dalla considerazione che essendo l'attività psicologica - soprattutto negli esami di personalità inerenti l'attività peritale - incentrata sui vissuti del soggetto e sul mondo interno dell'Io, le risposte ai quesiti non potranno mai assumere il significato di certezze, dovranno invece indirizzare il magistrato sulla conoscenza del caso in senso psicologico, da cui lui stesso potrà trarre le sue conclusioni giudiziarie.

Ciò a difesa dell'autonomia sia della psicologia, sia, soprattutto, del diritto che non può in alcun modo essere sostituito da altre discipline (psicologia, psichiatria, scienze sociali o neuroscienze).

Tutto ciò andrebbe sempre chiarito e specificato agli interlocutori giuridici, escludendo quindi la possibilità che risposte ai quesiti all'interno di una CTU o perizia possano essere certezze di prova rispetto a eventuali fatti indagati.

Purtroppo, però, la scarsa consapevolezza delle proprie competenze e dei propri limiti, ma anche la tendenza ad invadere altri campi e la non specifica conoscenza degli elementi del diritto, possono determinare l'incapacità di comprendere a quali domande è possibile rispondere e a quali invece no, naturalmente tenendo in debito conto della presenza di una sorta di sudditanza psicologica o dipendenza psicologica verso il magistrato, soprattutto per uno psicologo all'inizio della professione. Entra in gioco, anche, il desiderio di non "tradire" la fiducia di chi ha affidato un incarico peritale, mostrando fiducia nel perito; ciò, non può far altro che aumentare le difficoltà nella relazione con il magistrato, soprattutto se si ritiene di non poter o voler rispondere a determinati quesiti.

Da sottolineare, però, a questo proposito, che molto spesso il maggiore problema consiste nel fatto che lo psicologo non sa esattamente di cosa si deve occupare nella risoluzione di un quesito, in quanto possono essere confusi i livelli professionali fra i "vissuti" di un soggetto da esaminare - adulto o minore che sia - e le prove di una sua eventuale colpevolezza, aspetto quest'ultimo che, come già sottolineato, non compete alla valutazione del perito-psicologo.

L'art. 3 delle Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense, 2° comma ("**Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere**"), sembra venirci in aiuto, in quanto *"...proprio per la particolare delicatezza del ruolo, per il fatto di poter essere causa del destino di altre persone attraverso giudizi, considerazioni e analisi, lo psicologo - seguendo l'indicazione del presente articolo - non dovrebbe fornire il proprio apporto professionale su argomenti di cui non possiede la giusta preparazione, se esulano dunque, anche parzialmente, dai propri compiti e competenze. Non dovrebbe, ad esempio, utilizzare metodologie di cui non ha la necessaria preparazione (test psicologici, interviste strutturate, colloqui clinici, valutazioni attraverso analisi teoriche, ecc.), dovrebbe invece utilizzare soltanto quanto è di propria competenza specifica, delegando ad altri esperti tecniche e strumenti metodologici di cui non ne ha una profonda e radicata esperienza.*

Ciò viene anche riferito alla formulazione dei quesiti da parte del giudice in contesto peritale e dunque sull'opportunità che possa, lo psicologo, fornire il proprio contributo senza entrare nel merito investigativo-giudiziario che, ovviamente, non gli compete.

In altri termini, essendo l'attività psicologica - soprattutto negli esami di personalità inerenti l'attività peritale - incentrata sui vissuti del soggetto, sull'inconscio e sul mondo interno dell'Io, le risposte non potranno che essere probabilistiche e ciò andrebbe sempre spiegato e specificato agli interlocutori giuridici, escludendo quindi la possibilità che risposte ai quesiti all'interno di una CTU o perizia possano essere certezze di prova rispetto a eventuali fatti indagati.

Inoltre, fenomeni complessi come quelli relativi alle valutazioni psicologico-forensi della personalità dovrebbero essere necessariamente studiati e analizzati attraverso modelli articolati e compositi d'interpretazione, attraverso quindi un processo di integrazione fra i differenti campi ed orientamenti della conoscenza scientifica psicologica dove, comunque, non sembrano trovare collocazioni verità assolute" (Capri P., 2000).

Proprio per rafforzare questi concetti e confermare i suggerimenti e i presupposti teorici dei protocolli deontologici, è bene sottolineare ancora che l'esame della personalità in un contesto di consulenza tecnica o perizia non dovrebbe mai cercare di "rendere elemento di prova" le risposte fornite dall'esaminando.

La personalità di un minore vittima o presunto tale di atti sessuali da parte di un adulto o di maltrattamenti in famiglia dovrebbe essere analizzata attraverso una descrizione dettagliata e approfondita dei processi psicologici e delle funzioni intrapsichiche, dove l'apporto delle tecniche proiettive, le più adeguate e utili in questo ambito per un esperto esaminatore, può essere di aiuto nella valutazione della struttura e sovrastruttura dell'Io.

Anche in questo caso la preparazione dell'esaminatore è fondamentale, soprattutto perché i dati ricavati da un esame effettuato attraverso metodi proiettivi come il Rorschach, a causa della sua complessità conseguente anche alla teoria psicoanalitica che ne è alla base, richiedono una preparazione psicologica da parte dell'esaminatore che dovrebbe prevedere conoscenze approfondite quantomeno delle teorie dinamiche della personalità, nonché un'adeguata esperienza clinica, oltreché conoscenze specifiche degli indici e dei dati formali del test.

Tali requisiti, ancora di più, se possibile, sono necessari nell'elaborazione del Rorschach nei bambini, in quanto la valutazione dei dati e degli indici non può avvenire applicando in modo semplicistico i principi e le regole di interpretazione dello psicogramma degli adulti, in quanto le reazioni di un bambino alla situazione-stimolo evocata da macchie d'inchiostro sono certamente molto differenti da quelle di un adulto.

L'esaminatore dovrà, quindi, cercare di comprendere e valutare lo sviluppo cognitivo, il grado di maturità relativamente l'età anagrafica, la vita affettiva e sociale, le pulsioni e la formazione dell'Io di un bambino o di un adolescente e non certamente impegnarsi nella ricerca inutile della verità dei fatti utilizzando a sproposito risposte isolate e di facile e superficiale interpretazione contenutistico-simbolica ad una tecnica proiettiva.

Come chiarisce Ponti (1987) *"anche in questa materia non verrà chiesto al perito di sapere se il minore ha detto il vero o il falso, ma unicamente di esprimersi sull'attendibilità, che il giudice apprezzerà poi nel confronto con gli altri elementi probatori e di giudizio da lui acquisiti"*.

Ciò che compete il perito, in questi casi, è esclusivamente la valutazione dei dati esterni e dei vissuti interni integrati ad una descrizione psicodinamica della personalità, cosa quest'ultima di per sé di non facile elaborazione; rispetto un minore presunta vittima di abuso sessuale dovrà valutare, come già chiarito, lo sviluppo psico-affettivo e l'adeguatezza dell'evoluzione personologica relativa alle medie statistiche della propria fascia d'età, non certo accertare o valutare l'eventuale veridicità delle sue affermazioni, *"da non confondersi dalla descrizione corretta di una personalità eventualmente orientata alle fantasticherie, alle confabulazioni, alle ricche immaginazioni, tipica di alcune fasce d'età infantile"* (Capri P., Lanotte A., 1997).

Dunque, come abbiamo visto, osservando il tutto da una certa angolazione, si potrebbe quasi affermare che il diritto e la psicologia si rincorrono, usandosi e facendosi usare vicendevolmente, il diritto allorché cerca nella scienza psicologica attraverso determinati quesiti risposte obiettivamente sui fatti, la psicologia allorché si sostituisce al diritto fornendo dati o pseudodati investigativo-giudiziari che non le competono.

O anche, in modo ancora peggiore, volendo applicare - la psicologia - metodologie e teorie nelle perizie, soprattutto in riferimento ai minori testimoni, che richiamano segni e stigmati oggettivamente di malattia o di non sviluppo di aree cerebrali di antica memoria lombrosiana, cara alla scuola positiva, i cui risultati potrebbero anche indirizzare il processo attraverso valutazioni precostituite, svilendolo e rendendo alla fine impotente il diritto che non avrebbe più strumenti di valutazione giudiziaria.

D'altronde, la scelta di un quesito adeguato e possibile dovrebbe conciliare necessariamente due esigenze, quelle del diritto che chiede a se stesso verità solo oggettive e oggettivamente, in riferimento alle prove, ma non certo in riferimento alla valutazione della personalità, e quelle della psicologia che offre "significati" e "interpretazioni", nessi fondamentali per una relazione autore/vittima all'interno di un

reato, di un rapporto, determinando così realtà sempre diverse, ma soprattutto psicologiche e non codificabili, se non all'interno dei costrutti teorici della scienza psicologica.

E' proprio all'interno di questo rapporto tra la capacità di oggettivizzare la soggettività (tipica delle scienze psicologiche) e l'idea di una verità che deve essere oggettiva (il diritto) che si sviluppa il problema *della compatibilità e della contaminazione* (Capri P., Giordano G., 1999) fra la psicologia e il diritto e fra gli operatori giuridici, con conseguenti elevate difficoltà per chi deve affrontare perizie complesse come quelle sulla valutazione della capacità a rendere testimonianza, soprattutto se non si riesce a comprendere profondamente, all'interno di sé, la differenza dei due ruoli, quello giuridico e quello psicologico.

BIBLIOGRAFIA

Capri P., Giordano G.: *Compatibilità e contaminazioni. Ruolo degli operatori giuridici in tema di affidamento minorile*. TEMA Rivista di Psicoanalisi clinica e forense, Ed. Sapere, Padova, n° 1, gennaio 1999.

Capri P., Lanotte A.: *I test proiettivi in ambito giudiziario: limiti e possibilità di utilizzo*. In de Cataldo Neuburger L. (a cura di) "Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità", CEDAM, Padova, 1997.

Ferracuti F.: *Conclusioni*. In Capri P. (a cura di), "Le prove psicodiagnostiche negli accertamenti peritali medico-legali e psichiatrico-forensi ed in particolare il Test di Rorschach", attualità in Psicologia, vol. 4, n° 1, E.U.R., Roma, 1989.

Ponti G. L.: *Perizie sulla parte offesa e sul testimone*. In Gulotta G. (a cura di), "Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale", Giuffrè, Milano, 1987.